

Titolo: Convenzione sulla dispensa dalla legalizzazione per taluni atti e documenti
Luogo e data della firma: Atene, 15 settembre 1977
Provvedimento di autorizzazione alla ratifica: legge 25 maggio 1981, n. 386 (G.U. 24.07.1981, n. 202 - Supplemento ordinario n. 41)
Data di deposito dello strumento di ratifica per l'Italia: 9 dicembre 1981
Entrata in vigore per l'Italia: 1 marzo 1982 (Comunicato in G.U. 23.01.1982, n. 22 - pag. 523)
Esenzione dalla legalizzazione o formalità equivalente (art. 2) per: 1) gli atti e documenti riguardanti lo stato civile, la capacità o la situazione familiare delle persone fisiche, la loro nazionalità, il loro domicilio o la loro residenza, qualunque sia l'uso al quale sono destinati; 2) tutti gli altri atti e documenti che vengono prodotti per la celebrazione di un matrimonio o per la formazione di un atto di stato civile.
Stati aderenti (all'ultima data di aggiornamento del database della CIEC): Austria, Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Turchia.
Indirizzi internet di riferimento: www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-05-25;386!vig=legge di autorizzazione alla ratifica dal database ufficiale Normattiva www.ciecl.org sito della <i>Commission Internationale de l'État Civil</i> (CIEC): questa è la n. 17 nella lista cliccabile dal menu <i>Instuments/Conventions</i> ; lo stato di vigenza delle convenzioni si può verificare nel prospetto cliccabile dal menu <i>Signature-ratification-adhésion/Par État</i> https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/droit-international-public/traites-internationaux/depositaire/etat-civil.html pagina relativa alle convenzioni CIEC sul sito del <i>Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) - Direction du droit international public (DDIP)</i> della Confederazione Svizzera, depositaria delle suddette convenzioni: questa è la n. 17
Note - Ai sensi dell'art. 10 della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 , questa Convenzione è stata sostituita dalla predetta Convenzione di Bruxelles nei rapporti tra Francia e Italia. Per quanto riguarda l'esenzione dalla legalizzazione o formalità equivalente delle traduzioni degli atti e documenti previsti dalla Convenzione, il <i>Rapport explicatif</i> , adottato dall'Assemblea Generale di Strasburgo il 23 marzo 1977, prevede che: "La dispense de légalisation s'étend également aux traductions de ces actes ou documents, à condition qu'elles émanent d'une autorité qualifiée pour procéder à de telles traductions" (nell'originale francese), "Exemption from legalisation applies equally to translations of those records or documents provided that they are issued by an authority qualified to undertake such translations" (in traduzione inglese della CIEC), "L'esenzione dalla legalizzazione si estende ugualmente alle traduzioni di questi atti e documenti, a condizione che esse provengano da un'autorità qualificata per procedere a tali traduzioni" (in traduzione italiana non ufficiale). Per la qualifica dell'autorità che opera la traduzione, si deve ovviamente fare riferimento alla normativa dello Stato di provenienza degli atti e documenti: in alcuni Stati il traduttore è già un'autorità pubblica ed è sufficiente la sua firma, in altri casi è necessaria un'autentica ulteriore di un'autorità pubblica o dotata di poteri pubblici (spesso un cancelliere o un notaio).